

Al
a.co

N° 11/2010 Reg. Circolari

14.5 13:41
Com Roma 19/05/2010
Protocollo P 12091/2010

Luigi



Consiglio Superiore della Magistratura

IV Comm./R/OS 4

Nell'eventuale risposta indicare il numero di protocollo di riferimento

Pratica num. 94/VQ/2008

PROCURA GENERALE REPUBBLICA CAGLIARI		
N. 2842 - E 19 MAG. 2010		
UOR	CC	RUD
Funzione	Microattività	Attività
Fascicolo		Sottofascicoli

Al PRESIDENTE della
Corte Costituzionale
R O M A

Al sig. MINISTRO
della Giustizia
R O M A

Al PRIMO PRESIDENTE
della Corte di Cassazione
R O M A

Al PROCURATORE GENERALE
della Repubblica presso la
Corte di Cassazione
R O M A

Al SEGRETARIO GENERALE
della Presidenza della Repubblica
R O M A

Ai PRESIDENTI
delle Corti di Appello
LORO SEDI

Ai PROCURATORI GENERALI
della Repubblica presso le
Corti di Appello
LORO SEDI

Al PROCURATORE NAZIONALE
ANTIMAFIA
R O M A

Al ISPETTORATO GENERALE
del Ministero della Giustizia
R O M A

V. In Cagliari, addì **19 MAG. 2010**

Il Procuratore Generale
Ettore Aggioni

Ettore Aggioni

Al
a.co

Roma	19/05/2010
Com Protocollo	P 12091/2010

Ambl

NUOVA CIRCOLARE SULL'OBBLIGO DI RESIDENZA DEI MAGISTRATI NELLA SEDE DEL PROPRIO UFFICIO.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 12 Maggio 2010, ha approvato all'unanimità dei voti validamente espressi la seguente circolare:

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Premessa.

La nuova Circolare sull'obbligo di residenza dei magistrati nella sede del proprio ufficio ha la funzione di precisare, in dettaglio, la disciplina dell'obbligo di residenza per i magistrati. Tale obbligo, infatti, è posto dall'art. 12 D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, il quale recita: "L'impiegato deve risiedere nel luogo ove ha sede l'ufficio cui è destinato. Il capo dell'ufficio, per rilevanti ragioni, autorizza l'impiegato a risiedere altrove, quando ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento d'ogni altro suo dovere; dell'eventuale diniego è data comunicazione scritta all'interessato".

La disposizione, contenuta nel testo unico relativo agli impiegati civili dello Stato, è riferibile anche ai magistrati ordinari in forza dell'art. 276, comma 3, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12. Una conferma dell'applicabilità di tale previsione agli appartenenti all'ordine giudiziario, del resto, è desumibile anche dall'art. 2, comma 1, lett. p), del D.Lgs. n. 109/2006, il quale prevede come illecito disciplinare "l'inosservanza dell'obbligo di risiedere nel comune in cui ha sede l'ufficio in assenza dell'autorizzazione prevista dalla normativa vigente se ne è derivato concreto pregiudizio all'adempimento dei doveri di diligenza e laboriosità".

Al fine di dare esecuzione alle statuizioni normative appena richiamate, che attengono allo stato giuridico dei magistrati, secondo quanto già osservato nella precedente Circolare n. 6019 del 13 luglio 1984, e che, perciò, rientrano nelle attribuzioni della Commissione Quarta, alla quale, in forza della Tabella A), allegata al Regolamento Interno, sono riservate le "relazioni e proposte" in ordine ai "provvedimenti relativi allo stato dei magistrati di tutte le categorie o comunque ad essi inerenti, escluse le materie di competenza di altre Commissioni", la presente Circolare procede ad individuare gli esatti confini dell'obbligo di residenza, e la disciplina dell'autorizzazione a risiedere altrove, fissando, in ordine a quest'ultima, i presupposti, la competenza, ed i profili procedurali.

Il capo I.

L'obbligo di risiedere nel luogo ove ha sede l'ufficio, secondo quanto si evince anche dall'art. 2, comma 1, lett. p), del D.Lgs. n. 109/2006, ha lo scopo di assicurare l'adempimento dei doveri di diligenza e di laboriosità.

E' pertanto evidente, in una prospettiva funzionale e teleologica, che il concetto di residenza rilevante ai fini in questione è quello collegato alla situazione fattuale, in conformità con la previsione di cui all'art. 43 cod. civ., secondo la quale "la residenza è nel luogo in cui la persona ha l'abituale dimora", e prescinde, pertanto, dall'esistenza di corrispondenti annotazioni nei registri anagrafici comunali. In questo senso, del resto, si erano già espressi il Consiglio Superiore della Magistratura con la delibera del 29 ottobre 1997, ed il Consiglio di Stato, Sez. III, nel parere n. 590 del 17 aprile 1984.

Sempre in questa prospettiva, il "luogo ove ha sede l'ufficio", che normalmente si identifica nel Comune di ubicazione dell'ufficio giudiziario di destinazione, nel caso in cui il magistrato operi stabilmente presso una sezione distaccata di tribunale o di corte di appello, ovvero sia addetto stabilmente all'ufficio di procura generale presso una sezione distaccata di corte di appello, deve essere individuato nel Comune di ubicazione della sezione distaccata di tribunale o di corte di appello.

Inoltre, l'eventuale applicazione distrettuale o extradistrettuale, non determinando uno stabile mutamento del luogo di esercizio di funzioni giudiziarie, non implicherà un mutamento del luogo in cui il magistrato ha l'obbligo di risiedere; ciò, del resto, in continuità con quanto già disposto in passato con la delibera del C.S.M. del 22 aprile 1993. Per le stesse ragioni, poi, i magistrati distrettuali giudicanti e requirenti avranno l'obbligo di risiedere nel Comune in cui è ubicata la corte di appello, e non, invece, in quelli in cui, di volta in volta, sono ubicati gli uffici di applicazione.

Il rispetto dell'obbligo di residenza sarà assicurato anche attraverso la leale collaborazione di ciascun magistrato, il quale provvederà a comunicare la propria dimora abituale al dirigente dell'ufficio di stabile destinazione.

Ah
a.co

<i>Com</i>	Roma	19/05/2010
	Protocollo	P12091/2010

Luigi

Ovviamente, le disposizioni della Circolare non saranno applicabili ai magistrati collocati fuori ruolo, poiché per essi opererà la disciplina delle amministrazioni di destinazione.

Il capo 2.

La residenza fuori del luogo dove ha sede l'ufficio potrà essere consentita in forza di un provvedimento di autorizzazione che valuterà, da un lato, le esigenze del magistrato, e, dall'altro, le necessità connesse al funzionamento dei servizi giudiziari, e, in primo luogo, a quelle inerenti all'adempimento dei doveri di diligenza e di laboriosità.

Saranno così oggetto di valutazione: le esigenze personali e familiari, le concrete difficoltà a trovare un'adeguata sistemazione nella sede di ufficio, l'effettiva residenza della famiglia del magistrato, le distanze chilometriche ed i collegamenti tra la sede di residenza e quella di ufficio, l'eventuale possesso di mezzi propri di locomozione, il tempo effettivamente occorrente per raggiungere l'ufficio giudiziario, le funzioni assegnate al magistrato, in particolare quelle di dirigenza di un ufficio o quelle che comunque impongono un'immediata presenza in sede.

Il capo 3.

Per nessun magistrato sussiste un divieto di legge che precluda inderogabilmente il rilascio dell'autorizzazione a risiedere fuori sede.

In linea con la lettera dell'art. 12 D.P.R. n. 3/1958, e per evidenti ragioni di efficienza, la competenza ad emettere il relativo provvedimento, sarà riservata ai dirigenti degli uffici di appartenenza dei magistrati.

Quando, poi, l'autorizzazione sia richiesta dai dirigenti degli uffici, esclusa l'ipotizzabilità di una competenza degli stessi o dei loro vicari, per ragioni di trasparenza e di buona amministrazione, la competenza sarà:

- a) del Consiglio Superiore della Magistratura, per il Primo Presidente della Corte di Cassazione, per il Procuratore Generale presso la medesima Corte, per i Presidenti delle Corti di Appello e per i Procuratori Generali presso le Corti di Appello;
- b) del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, per il Procuratore Nazionale Antimafia, essendo la Direzione nazionale antimafia istituita nell'ambito della procura generale presso la Corte di Cassazione, ex art. 70 bis R.D. 30 gennaio 1941, n. 12;
- c) del Presidente della Corte di Appello e del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, rispettivamente, per i Presidenti dei Tribunali, anche per i minorenni o di Sorveglianza, e per i Procuratori della Repubblica, anche presso il Tribunale per i minorenni, competendo ai capi di Corte la sorveglianza sugli uffici del distretto a norma degli art. 14 e 16 R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511.

Il capo 4.

Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione a risiedere fuori sede sarà attivato, in linea con i principi generali che attengono a tale tipologia di atti, su istanza di parte. Nell'istanza saranno indicate tutte le circostanze ritenute rilevanti ai fini della decisione.

L'autorità competente ad emettere l'atto, poi, per evidenti ragioni di speditezza, e per l'improbabilità di concreti pericoli aggiuntivi per l'efficiente funzionamento del servizio o per l'adempimento dei doveri di diligenza e di laboriosità, provvederà direttamente, senza acquisire il parere del Consiglio Giudiziario, se ritenga di accogliere la richiesta, il luogo in cui l'interessato intenda risiedere sia posto nella provincia in cui ha sede l'ufficio ed il magistrato istante non svolga funzioni direttive, tra le quali rientrano, a norma dell'art. 10 D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, anche quelle di Primo Presidente Aggiunto della Corte di Cassazione, di Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, di Presidente di Sezione della Corte di Cassazione, di Procuratore Generale Aggiunto presso la Corte di cassazione e di Avvocato Generale presso la Corte di Cassazione.

Nel caso in cui, invece, il soggetto competente ritenga di non poter rilasciare l'autorizzazione, ovvero se il richiedente sia il dirigente di un ufficio, ovvero ancora se il luogo in cui l'interessato intenda risiedere sia posto fuori della provincia in cui ha sede l'ufficio, a tutela delle ragioni del magistrato, in ordine alla prima ipotesi, e delle più intense esigenze di verifica dell'efficiente funzionamento dei servizi giudiziari, e dell'assenza di pregiudizi aggiuntivi per l'adempimento dei doveri di diligenza e di laboriosità, in ordine alle altre due ipotesi, sarà necessario acquisire il parere del Consiglio Giudiziario competente, oppure, per i magistrati destinati alla Corte di Cassazione o alla Procura Generale presso la Corte di Cassazione, del Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione.

<i>Com</i>	Roma	19/05/2010
	Protocollo	P.12091/2010

Quando, poi, l'organo competente al rilascio dell'autorizzazione sia il Consiglio Superiore della Magistratura, l'istanza, da indirizzare al medesimo, dovrà essere sempre corredata del parere del Consiglio Giudiziario o del Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione che abbia competenze sul magistrato, essendo gli interessati tutti titolari di uffici giudiziari apicali.

Naturalmente, in linea con i principi generali dell'azione amministrativa, il provvedimento adottato, sia esso di accoglimento o di diniego, dovrà essere comunicato all'istante ed al Consiglio Superiore della Magistratura.

Il capo 5.

Al fine di assicurare la più ampia tutela alle ragioni degli interessati, si prevede, per il caso di diniego di autorizzazione disposto da un'autorità diversa dal Consiglio, la facoltà di proporre reclamo a quest'ultimo nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento negativo, e, in linea con i principi generali dell'azione amministrativa, la comunicazione della decisione in ordine al reclamo.

Nel caso, invece, che l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione sia il Consiglio Superiore della Magistratura, non essendo ipotizzabile il reclamo, al fine di assicurare comunque un'apprezzabile tutela, si prevede che la Commissione competente, la quale abbia formulato una proposta di rigetto, comunichi la stessa all'interessato, e che lo stesso possa, nel termine di trenta giorni, presentare le proprie osservazioni. In tal modo, la Commissione competente, prima ancora dell'Assemblea plenaria, sarà tenuta a valutare queste osservazioni e potrà eventualmente rideterminarsi.

Il capo 6.

Per assicurare una piena conoscenza delle decisioni, si è stabilito che tutti i provvedimenti di autorizzazione a risiedere fuori del luogo ove ha sede l'ufficio saranno annotati in un apposito registro informatizzato istituito presso il Consiglio Superiore della Magistratura.

Tuttavia, al fine di salvaguardare evidenti esigenze di riservatezza, l'accesso a tale registro sarà consentito solo ai componenti del C.S.M., i quali hanno diritto ad accedere a tutti gli atti del Consiglio a norma dell'art. 40 del regolamento Interno, ed al Segretario Generale, che è il vertice della struttura amministrativa deputata al trattamento dei dati.

Al
a.co

<i>Com</i>	Roma	19/05/2010
	Protocollo	P 12091/2010

Luigi

CIRCOLARE SULL'OBBLIGO DI RESIDENZA DEI MAGISTRATI NELLA SEDE DEL PROPRIO UFFICIO

Capo 1

(Obbligo di residenza)

1. I magistrati hanno l'obbligo di risiedere nel luogo ove ha sede l'ufficio cui sono stabilmente destinati, salva diversa autorizzazione concessa dagli organi individuati nel successivo art. 3, ai sensi delle disposizioni della presente circolare.
2. L'obbligo di residenza è osservato quando il magistrato dimora abitualmente nel luogo ove ha sede l'ufficio cui è stabilmente destinato, anche in assenza di corrispondenti annotazioni nei registri anagrafici comunali.
3. Il luogo ove ha sede l'ufficio si identifica, per i magistrati stabilmente destinati ad una sezione distaccata di tribunale o di corte di appello o agli uffici di procura generale presso una sezione distaccata di corte di appello, nel Comune in cui è ubicata la sezione distaccata di tribunale o di corte di appello, e, per i magistrati distrettuali giudicanti e requirenti, nel Comune in cui è ubicata la corte di appello.
4. I magistrati comunicano l'indirizzo della loro dimora abituale al dirigente dell'ufficio giudiziario cui sono stabilmente destinati.
5. L'applicazione distrettuale o extradistrettuale ad altro ufficio non comporta mutamento del luogo in cui il magistrato ha l'obbligo di risiedere.
6. La presente circolare non si applica ai magistrati collocati fuori ruolo.

Capo 2

(Autorizzazione a risiedere fuori del luogo ove ha sede l'ufficio)

1. L'autorizzazione a risiedere fuori del luogo ove ha sede l'ufficio è rilasciata quando vi siano rilevanti ragioni e non risultino pericoli di pregiudizio all'adempimento dei doveri di diligenza e laboriosità.
2. A tal fine debbono essere valutate le esigenze personali e familiari, le concrete difficoltà a trovare un'adeguata sistemazione nella sede di ufficio, l'effettiva residenza della famiglia del magistrato, le distanze chilometriche ed i collegamenti tra la sede di residenza e quella di ufficio, l'eventuale possesso di mezzi propri di locomozione, il tempo effettivamente occorrente per raggiungere l'ufficio giudiziario, la sussistenza di ragioni di sicurezza personale per il magistrato, nonché le funzioni assegnate al magistrato, e in particolare quelle di dirigenza di un ufficio o quelle che comunque impongono un'immediata presenza in sede.

Capo 3

(Competenza al rilascio dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione a risiedere fuori del luogo ove ha sede l'ufficio è rilasciata: a) dal Consiglio Superiore della Magistratura, per il Primo Presidente della Corte di Cassazione, per il Procuratore Generale presso la medesima Corte, per i Presidenti delle Corti di Appello e per i Procuratori Generali presso le Corti di Appello; b) dal Primo Presidente della Corte di Cassazione, per i magistrati con funzioni direttive giudicanti (anche superiori) di legittimità, per i consiglieri e per i magistrati addetti all'ufficio del massimario; c) dal Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, per i magistrati con funzioni direttive requirenti (anche superiori) di legittimità, per i sostituti procuratori generali presso la Corte di Cassazione, e per il Procuratore nazionale antimafia; d) dal Presidente della Corte di Appello, per i presidenti di sezione, anche distaccata, e per i consiglieri della Corte di Appello, anche delle sezioni distaccate, per i magistrati distrettuali giudicanti, nonché per i presidenti dei Tribunali del distretto; e) dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello, per l'avvocato generale, anche presso sezione distaccata, e per i sostituti generali, anche presso sezione distaccata della Corte di Appello, per i magistrati distrettuali requirenti, nonché per i procuratori della Repubblica del distretto; f) dal Presidente del Tribunale per i minorenni, per i giudici del Tribunale per i minorenni; g) dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, per i sostituti procuratori della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni; h) dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza, per i magistrati addetti agli uffici di sorveglianza del distretto; i) dal Procuratore nazionale antimafia, per i magistrati addetti alla Procura nazionale antimafia; l) dal Presidente del Tribunale, per i presidenti di sezione e per i giudici del Tribunale; m) dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, per i procuratori aggiunti e per i sostituti procuratori della Repubblica presso il Tribunale.

Al
a.co

<i>Com</i>	Roma	19/05/2010
	Protocollo	P 12091/2010

Int

Capo 4

(Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione a risiedere fuori del luogo ove ha sede l'ufficio è rilasciata su richiesta dell'interessato, il quale ha l'onere di indicare le circostanze personali e di ufficio che fondano l'istanza.
2. L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione provvede direttamente quando ritiene che la richiesta debba essere accolta, sempreché il magistrato non svolga funzioni direttive, ed il luogo ove l'interessato intende risiedere sia posto nella provincia in cui ha sede l'ufficio.
3. Nei casi diversi da quelli indicati nel comma precedente, il dirigente dell'ufficio, prima di provvedere, acquisisce il parere del Consiglio Giudiziario competente per il luogo ove ha sede l'ufficio, ovvero, per i magistrati destinati alla Corte di Cassazione o alla Procura Generale presso la Corte di Cassazione, del Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione.
4. Nei casi in cui l'organo competente sia il Consiglio Superiore della Magistratura, l'istanza di autorizzazione a risiedere fuori sede deve essere inoltrata a quest'ultimo, e deve essere corredata del parere del Consiglio Giudiziario, ovvero del Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione.
5. Il rilascio o il diniego di autorizzazione, nei casi indicati ai commi 2 e 3, è comunicato dall'organo competente al magistrato interessato ed al Consiglio Superiore della Magistratura, e, nel caso indicato al comma 4, direttamente al magistrato.

Capo 5

(Reclami)

1. Contro il provvedimento di diniego di autorizzazione a risiedere fuori del luogo ove ha sede l'ufficio, emesso ai sensi dei commi 2 e 3 del Capo 4, entro trenta giorni dalla comunicazione, l'interessato può presentare reclamo al Consiglio Superiore della Magistratura, salvo che quest'ultimo non sia l'autorità direttamente competente a decidere il rilascio o il diniego dell'autorizzazione.
2. Il provvedimento di accoglimento o di rigetto del reclamo è comunicato al magistrato.
3. Nel caso previsto dal Capo 4, comma 4, la proposta di rigetto è comunicata all'interessato, che, nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, potrà presentare osservazioni.

Capo 6

(Registro per le autorizzazioni a risiedere fuori sede)

1. Tutti i provvedimenti di autorizzazione a risiedere fuori del luogo ove ha sede l'ufficio sono annotati presso un apposito registro informatizzato istituito presso il Consiglio Superiore della Magistratura.
2. Il registro in formato elettronico è immediatamente accessibile solo dai Componenti del C.S.M. e dal Segretario Generale.

Le SS.LL. sono pregate di disporre che quanto sopra sia portato a conoscenza di ciascuno dei magistrati in servizio presso i rispettivi uffici, dandone assicurazione a mezzo fax ai numeri 06/4457175 – 06/4452916 – 06/4453734.

Il Ministro della Giustizia vorrà disporre, altresì, che quanto sopra sia portato a conoscenza di ciascuno dei magistrati collocati fuori del ruolo organico della magistratura, non compresi negli uffici in indirizzo, dandone assicurazione a mezzo fax ai numeri 06/4457175 – 06/4452916 – 06/4453734.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Carlo Visconti)

Carlo Visconti